



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.30/TFT del 6/03/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3/03/2025

ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.035

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 19988/45 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- AV)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Giuseppe Vivolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Car-mine Morano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di prendere parte nelle fila della squadra schierata dalla società Polisportiva Bisaccese alla gara Polisportiva Bisaccese -LMM Montemiletto del 19.11.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale;

2. il sig. **Angelo Sicuranza**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Polisportiva Bisaccese: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Bisaccese – LMM Montemiletto del 19.11.2023 valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Bisaccese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Morano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Carmine Morano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Polisportiva Bisaccese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Polisportiva Bisaccese, alla gara Polisportiva Bisaccese – LMM Montemiletto del 19.11.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato;

4. la società **Polisportiva Bisaccese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Vivolo, Angelo Sicuranza e Carmine Morano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Morano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Angelo Sicuranza, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Vivolo, all'epoca dei fatti Presidente della società, la

sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Polisportiva Bisaccese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Carmine Morano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Angelo Sicuranza, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Giuseppe Vivolo, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Polisportiva Bisaccese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.037

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 12091/35 pfi 24-25/PM/fl (Campionato Under 14- regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: **a)** della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei giocatori sigg.ri Julian Antezana e Vincenzo Antonino Marrazzo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi nella fila delle squadre schierate dalla società F.C. Pompei alle seguenti gare tutte valevoli per il girone E del Campionato Under 14 Regionale: il sig. Julian Antezana alla gara United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 ed il sig. Vincenzo Antonino Marrazzo alla gara F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Antonio Castrignano e Francesco Donnarumma nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società F.C. Pompei in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, ed in particolare: il sig. Castrignano quantomeno in occasione dell'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 ed il sig. Donnarumma quantomeno in occasione dell'incontro F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023;

2. sig. Antonio Castrignano, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: **a)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 valevole per il girone E del Campionato Under 14 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Julian Antezana, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; **b)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 valevole per il girone E del Campionato Under 14 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

3. il sig. Julian Antezana, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e

nell'interesse della società F.C. Pompei: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei all'incontro United A.P.D. Angri – F.C. Pompei del 12.11.2023 valevole per il girone E del Campionato Under 14 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. **Vincenzo Antonino Marrazzo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società F.C. Pompei, all'incontro F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. la società **F.C. Pompei** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Antonio Castrignano, Julian Antezana e Vincenzo Antonino Marrazzo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Julian Antezana, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Antonino Marrazzo, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Castrignano, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 (nel campionato in oggetto) ed € 400,00 di ammenda.

E' presente l'avvocato in rappresentanza della società e del Presidente, che chiede, dopo il rigetto da parte della P.F. del patteggiamento, il proscioglimento o una congrua riduzione.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore Julian Antezana, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Antonino Marrazzo, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Castrignano, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 (nel campionato in oggetto) ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.056

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13125/95 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Aniello Nusco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia

Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Raffaele Boccia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C. alla gara Progetto Giovani 2006 – Soccer Dream Palma C. sq. B del 21.1.2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Raffaele Boccia**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C., alla gara Progetto Giovani 2006 – Soccer Dream Palma C. sq. B del 21.1.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. la società **A.S.D. Soccer Dream Palma C.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aniello Nusco e Raffaele Boccia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Boccia, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Nusco, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Raffaele Boccia, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Nusco, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.060

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13371/119 pfi 24-25/PM/fl (Campionato under 15 - sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Luigi Pompeo Cammarano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'attività di calcio a 5 per la società S.C. Porto Infreschi; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi all'incontro A.S.D. Libertas Sala Consilina - S.C. Porto Infreschi del 3.12.2023, valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per l'attività di calcio a 11.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Pompeo Cammarano, tre (3) giornate di squalifica. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: **il calciatore Luigi Pompeo Cammarano, tre (3) giornate di squalifica.**

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.061

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13542/107 pfi 24-25/PM/fm (Campionato Under 16- ce)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra **Rossana Coronella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019; della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. V.P.C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 alle gare Polisportiva Ma.De.Mar – New Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023, New Tre Torri San Marcellino – Casal di Principe 81033 del 25.2.2024 e New Tre Torri San Marcellino – Macerata Calcio 2018 del 14.1.2024, tutte valedoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Mario Santagata**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Polisportiva Ma.De.Mar – New Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023, New Tre Torri San Marcellino – Casal di Principe 81033 del 25.2.2024 e New Tre Torri San Marcellino – Macerata Calcio 2018 del 14.1.2024, tutte valedoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società ASD New Tre Torri San Marcellino 2019 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. V. P. C., attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

3. la società **A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rossana Coronella e Mario Santagata, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Mario Santagata, all'epoca dei fatti dirigente

accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; la sig. ra Rossana Coronella, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 500,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il sig. Mario Santagata, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; la sig.ra Rossana Coronella, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.062

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13593/88 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- la sig.ra **Iolanda Di Iorio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Giuseppe De Vita, Leonardo Grillo e Francesco Ilardi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo alle seguenti gare, tutte vevolevoli per il campionato Juniores Under 19 e precisamente: il calciatore sig. Giuseppe De Vita alle gare Rione Terra - Memory Giacomo Caracciolo del 4.3.2024 e Memory Giacomo Caracciolo - Atletico Marano del 18.3.2024; il calciatore sig. Leonardo Grillo alla gara Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 22.1.2024; il calciatore sig. Francesco Ilardi alle gare Quarto Afrograd - Memory Giacomo Caracciolo del 4.12.2023 ed Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 22.1.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Giuseppe Di Lauro Giuseppe e Marco Del Gaudio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte vevolevoli per il campionato Juniores Under 19 e precisamente: il sig. Giuseppe Di Lauro alle gare Rione Terra - Memory Giacomo Caracciolo del 4.3.2024, Memory Giacomo Caracciolo - Atletico Marano del 18.3.2024 ed Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 21.1.2024; il sig. Marco Del Gaudio alla gara Quarto Afrograd - Memory Giacomo Caracciolo del 4.12.2023;

2.- il sig. **Giuseppe Di Lauro**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo nelle quali sono indicati i nominativi dei seguenti calciatori, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento degli stessi, in occasione delle gare di seguito

indicate per ciascuno, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 e precisamente: il calciatore sig. Giuseppe De Vita alle gare Rione Terra - Memory Giacomo Caracciolo del 4.3.2024 e Memory Giacomo Caracciolo - Atletico Marano del 18.3.2024; il calciatore sig. Leonardo Grillo alla gara Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 22.1.2024; il calciatore sig. Francesco Ilardi alla gara Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 22.1.2024; b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Rione Terra - Memory Giacomo Caracciolo del 4.3.2024, Memory Giacomo Caracciolo - Atletico Marano del 18.3.2024 ed Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 21.1.2024, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo pur non essendo tesserato per tale società;

3.- il sig. **Marco Del Gaudio**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Quarto Afrograd - Memory Giacomo Caracciolo del 4.12.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Ilardi, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Quarto Afrograd - Memory Giacomo Caracciolo del 4.12.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo pur non essendo tesserato per tale società;

4.- il sig. **Giuseppe De Vita**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, alle gare Rione Terra - Memory Giacomo Caracciolo del 4.3.2024 e Memory Giacomo Caracciolo - Atletico Marano del 18.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5.- il sig. **Leonardo Grillo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, alla gara Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 22.1.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6.- il sig. **Francesco Ilardi**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, alle gare Quarto Afrograd - Memory Giacomo Caracciolo del 4.12.2023 ed Isola di Procida - Memory Giacomo Caracciolo del 22.1.2024, entrambe valevoli per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7. la società **A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Iolanda Di Iorio, Giuseppe Di Lauro, Marco Del Gaudio, Giuseppe De Vita, Leonardo Grillo e Francesco Ilardi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano

pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giuseppe Di Lauro, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Marco Del Gaudio, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Leonardo Grillo, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe De Vita, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Ilardi, quattro (4) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento la richiesta, per: la sig.ra Iolanda Di Iorio, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni quindici (15) di inibizione; per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 330,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Di Lauro, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Marco Del Gaudio, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Leonardo Grillo, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe De Vita, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Ilardi, quattro (4) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per: la sig.ra Iolanda Di Iorio, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni quindici (15) di inibizione; per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 330,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Fasc.063

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13868/1 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 17 - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale Zinno**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Sporting Aminei F.C.: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Peluso, Antonio Laurato e Salvatore Corrado nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell'11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giovanni Schiano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell'11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale;

il sig. **Giovanni Schiano**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società Sporting Aminei F.C.: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell'11.2.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Peluso Alessandro, Laurato Antonio e Corrado Salvatore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell'11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Alessandro Peluso**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. disputata l'11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Antonio Laurato**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Sporting Aminei F.C.; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell'11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Salvatore Corrado**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell'11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **SPORTING AMINEI F.C.** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Zinno, Giovanni Schiano, Alessandro Peluso, Antonio Laurato e Salvatore Corrado, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giovanni Schiano, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Antonio Laurato, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Corrado, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Peluso tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento la richiesta per: il sig. Pasquale Zinno, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Sporting Aminei F.C. la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 235,00 di ammenda; il calciatore Alessandro Peluso il non luogo a procedere.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Ad eccezione del minore Alessandro Peluso, comparso con il padre il quale ha precisato di aver sottoscritto i moduli FIGC, di essersi sottoposto alla visita medica, di aver versato le quote richieste. Facendo

così affidamento agli adempimenti burocratici e Federali gravanti sulla società che ha peraltro, nella seduta odierna patteggiato ex art. 127 CGS. A norma dell'art. 39 NOIF il solo onere che grava sul calciatore è quello di sottoscrivere i moduli della FIGC per il tesseramento mentre, come sopra detto, tutti gli altri oneri cadano a carico della società che ha l'onere di trasmettere la predetta documentazione alla FIGC e di accertarsi dell'avvenuto tesseramento. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giovanni Schiano, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Antonio Laurato, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Corrado, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per: il sig. Pasquale Zinno, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Sporting Aminei F.C. la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 235,00 di ammenda; il calciatore Alessandro Peluso il non luogo a procedere.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.030

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro

Prot. 11495/32 pfi 24-25/PM/fl (Under 14 - na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Giuseppe Iodice**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: **a)** della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi, nella fila della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., alle seguenti gare tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, e precisamente: il sig. Alessandro Raimo alle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024; il sig. Christian Saturno alla gara A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023; il sig. Andrea Camporeale alla gara Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Aniello Formisano, nonché per avere consentito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. in occasione quantomeno delle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023, A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023, Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024, tutte valevoli per il girone C del campionato Under 14 Provinciale;

2.- il sig. **Aniello Formisano**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023, A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023, Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.

del 23.3.2024, tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023, A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023, Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024, tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. pur non essendo tesserato per tale società;

3.- il sig. **Alessandro Raimo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., agli incontri Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4.- il sig. **Christian Saturno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., all'incontro A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023 valevole per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5.- il sig. **Andrea Camporeale**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., all'incontro Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 valevole per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6.- la società **Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Iodice, Aniello Formisano, Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alessandro Raimo, sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Christian Saturno, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Andrea Camporeale, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Formisano, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; il sig. Giuseppe Iodice, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 800,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, con comunicazione del 3/1/25, fissava la udienza di discussione del procedimento di deferimento comunicandolo a tutte le parti interessate e coinvolte.

Prima della celebrazione della udienza, la società Savoia 1908 Fc SSD arl, già Portici FBC SSD Arl, faceva pervenire, a mezzo proprio difensore, le memorie difensive nelle quali, preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità del procedimento per mancata notifica della CCI nonché dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale alla società Savoia 1908 FC SSD ARL, con conseguente violazione del diritto di difesa. La società Savoia, già Portici, aveva, infatti, avuto conoscenza del procedimento solo in data 3/1/25 allorquando il Tribunale Federale Territoriale notificava il decreto di fissazione della udienza.

Nella predetta memoria veniva, quindi, eccepito che l'atto di deferimento, nonché la CCI, erano stati notificati ad un errato indirizzo pec. Dal giorno 6/8/24 la società savoia, già Portici, infatti, depositava domanda di variazione di dati societari indicando, in sostituzione della vecchia Pec (asdportici1906@pec.libero.it), la nuova ed attuale, savoia1908@legalmail.it, e l'ufficio anagrafe, in data 9/8/2024, autorizzava la predetta domanda.

Attesa la natura di atto procedimentale preprocessuale dell'avviso di CCI, che garantisce la massima completezza istruttoria nonché consente all'interessata di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare, eventualmente, il successivo deferimento la mancata e rituale notificazione della stessa comporta non solo la lesione del diritto di difesa ma preclude, anche, all'interessato, in una fase preprocessuale, dichiarare la propria posizione impedendo la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda.

Precisava, ancora, la società Savoia che la costituzione in giudizio non poteva sanare la omissione della mancata notificazione della comunicazione dell'avviso della CCI in quanto la stessa non può avere effetti su una fase preprocessuale.

Stessa ed analogo ragionamento deve farsi per il successivo atto di deferimento a giudizio che costituisce esercizio dell'azione disciplinare e non può produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario senza una rituale e corretta comunicazione.

Concludeva la società Savoia 1908 FC per la dichiarazione di improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità del procedimento per violazione del diritto di difesa attesa la mancata notifica sia della comunicazioni indagini sia del successivo atto di deferimento.

Alla udienza del 27/1/25 la Procura Federale, alla luce anche di quanto dedotto dalla società Savoia 1908 FC, chiedeva un rinvio onde consentire la notificazione delle conclusioni indagini alla predetta società ed al sig. Iodice Giuseppe nonché, in subordine la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale.

Il Tribunale Federale Territoriale adito, atteso le contestazioni della società circa le richieste della Procura Federale e in considerazione di quanto eccepito dal sig. Iodice Giuseppe, presente di persona in udienza, che precisava di non avere mai ricevuto alcun atto dalla Procura, emetteva la ordinanza con la quale rigettava le istanze della Procura, essendo i termini di cui all'art. 123 e successivi CGS decorsi, rinviando per la discussione alla udienza del 24/2/25 e concedendo alle parti il Termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali note.

Sia la Procura Federale che la società Savoia 1908 FC facevano pervenire nei termini le note autorizzate.

In particolare, la Procura Federale concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento del deferimento proposto irrogando agli incolpati le sanzioni richieste; in via meramente subordinata, chiedeva l'assegnazione di un termine per la rinotifica della CCI alla società Savoia 1908 FC.

Tali richieste trovavano fondamento, a dire della Procura, sulla circostanza che la società Savoia 1908 FC, dopo avere ottenuto dall'Ufficio Anagrafe, in data 9/8/2024, l'approvazione della domanda di variazione dei dati societari, non aveva dismesso l'indirizzo pec della società Portici alla quale era stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini. Ne deriva che la società Savoia 1908 FC, a seguito di fusione con la società Portici FBC SSDARI, aveva avuto conoscenza degli atti notificati in quanto il mantenimento dell'indirizzo pec in precedenza comunicato agli Organi federali, determinava il preciso obbligo per la stessa di controllare tutti gli atti che eventualmente venivano notificati.

Eventualmente, concludeva la Procura Federale, poteva trattarsi nella fattispecie di errore scusabile in quanto generato da un cambio di dati della società avvenuto pochissimo tempo dopo (10 giorni circa) l'accertamento dei dati stessi da parte dell'Organo requirente.

La difesa della società Savoia 1908 FC SSDARL faceva pervenire anch'essa le note autorizzate nelle quali ribadiva quanto già ampiamente dedotto nella comparsa difensiva e nei verbali di udienza. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo avere esaminato gli atti ufficiali, il deferimento e le memorie depositate dalle parti, prima di entrare nel merito del deferimento, ritiene necessario pronunciarsi sulla eccezione di improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità del procedimento posto in essere nei confronti della società Savoia 1908 FC SSDARL. Dall'esame della documentazione prodotta dalla Procura Federale emerge; senza

ombra di dubbio, che l'atto di conclusione indagine veniva notificato all'indirizzo pec della società Portici FB e non alla società Savoia 1908 Fc che, in data 6/08/2024, depositava domanda di variazione dei dati societari tra cui la indicazione del nuovo indirizzo pec. Il Tribunale adito ritiene sia stato compromesso il diritto di difesa della società Savoia 1908 Fc né appare condivisibile la tesi sostenuta dalla Procura Federale secondo la quale la costituzione nel giudizio abbia comunque sanato ogni eventuale vizio di notificazione. Sul punto il Tribunale Federale Territoriale ritiene che la costituzione in giudizio non può avere effetti con una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notificazione dell'atto di conclusione delle indagini che mira ad impedire l'istaurazione stessa della fase processuale.

Non è, peraltro, meritevole di accoglimento la richiesta della Procura di rimessione in termini per potere procedere alla notificazione dell'atto di conclusione indagini alla società Savoia 1908 FC dal momento che nelle fattispecie non è ravvisabile un errore scusabile o una decadenza per causa non imputabile alla Procura. Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che il 9/8/2024 la società Savoia 1908 Fc ha ottenuto l'autorizzazione alla variazione dei dati societari, ivi compresa la indicazione della nuova Pec, mentre la Procura Federale il 20/9/2024 procedeva alla notifica dell'atto di conclusione indagine, per cui la stessa in tale lasso (40 giorni) avrebbe potuto e dovuto accertarsi preliminarmente della validità e della esattezza dell'indirizzo Pec del Savoia 1908 Fc consultando agevolmente l'Ufficio Anagrafe Federale. Circa, poi, la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale da parte della Procura Federale, la stessa non trova ingresso dal momento che il deferimento ha ad oggetto fatti eventualmente commessi e verificatosi nel campionato Under 14 Provinciale e quindi, di competenza di questo giudice. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

Dichiara il deferimento improcedibile.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, il 6 marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**